

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE

[notificata con il numero C(2014) 715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/84/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati.
- (2) Data la situazione della peste suina africana in Russia, la Commissione ha adottato la decisione n. 2011/78/UE ⁽²⁾, che stabilisce alcune misure volte a prevenire la diffusione di tale malattia nell'Unione. A seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in Bielorussia, in prossimità del confine con la Lituania e la Polonia nel giugno 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione n. 2013/426/UE ⁽³⁾ che abrogava e sostituiva la decisione n. 2011/78/UE.
- (3) La decisione di esecuzione n. 2013/426/UE stabilisce misure che prevedono un'adeguata pulizia e disinfezione di tutti i veicoli per bestiame che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell'Unione dalla Russia e dalla Bielorussia, e dispone che pulizia e disinfezione siano adeguatamente documentate.
- (4) L'attuazione delle misure previste nella decisione di esecuzione n. 2013/426/UE è stata sottoposta a verifica dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) facente capo alla direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione in quattro Stati membri che confinano con la Russia e la Bielorussia.

- (5) Le verifiche hanno evidenziato che le operazioni di pulizia e disinfezione dei camion per il trasporto di mangimi non possono essere pienamente attuate a causa della difficoltà di individuare tali veicoli. Inoltre, non è possibile sapere se tali camion sono stati in luoghi che possono rappresentare un rischio d'introduzione della peste suina africana.
- (6) Dalle verifiche è inoltre emerso che le autorità competenti degli Stati membri che confinano con la Russia e la Bielorussia hanno già messo in atto ulteriori misure di biosicurezza che innalzano il livello di prevenzione contro l'introduzione della peste suina africana, quali la disinfezione di veicoli diversi da quelli per bestiame ma per i quali sussista il sospetto che possano rappresentare un rischio di introduzione della malattia.
- (7) I risultati delle verifiche dell'UAV vanno presi in considerazione per rafforzare le misure stabilite dalla decisione di esecuzione 2013/426/UE.
- (8) È opportuno limitare l'obbligo di pulire e disinfettare veicoli soltanto a quelli che trasportano animali vivi. Sarebbe invece opportuno introdurre nuove misure di biosicurezza per la disinfezione di veicoli che possono costituire un rischio.
- (9) La situazione per quanto riguarda la peste suina africana nella regione interessata dovrebbe evolversi nei prossimi mesi, e quindi l'applicazione della decisione di esecuzione 2013/426/UE andrebbe limitata nel tempo.
- (10) La decisione di esecuzione 2013/426/UE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/426/UE è così modificata:

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Decisione 2011/78/UE della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus della peste suina africana dalla Russia all'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 40).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5).

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai fini della presente decisione si definisce "veicolo per bestiame" un veicolo che è stato utilizzato per il trasporto di animali vivi.»

(2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell'arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell'allegato I, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all'occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.»

(3) L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:

a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;

b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e disinfezione in prossimità del punto di

entrata o vi sia un rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia:

i) si rifiuta l'ingresso nell'Unione del veicolo per bestiame, o

ii) si effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame non adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a) entro un termine di 48 ore a decorrere dal momento dell'arrivo al confine dell'UE.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo, compresi quelli che trasportano mangime, per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione della peste suina africana nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco, delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.»

(4) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«*Articolo 4 bis*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione